

tutti i danni interessi e spese e perciò essi venditori, si spogliando rispettivamente di ogni diritto, ragione ed azione, che hanno e vantano sulle medesime case ne investono e surrogano nel più ampio e valido modo l'acquirente Signora Vincenza Mangiacavallo.

Le presenti compravendite sono state conosciute ed accettate per il prezzo di lire mille seicento diciotto e centesimi settanta cinque (L. 1618. 75) cioè lire mille per la casa di piano terreno e di primo piano venduta dal Signor Noto Millefiori e lire seicento diciotto e centesimi settanta cinque per la casa venduta dalla Signora Serafina Mistretta, la quale dichiara di avere ricevuto in conto lire cento dalla Signora Mangiacavallo a cui rilascia ampio e valida quietanza; quali somme essa promette e si obbliga pagare e corrispondere in moneta di corso legale nel Regno ai rispettivi venditori nel loro relativo domicilio qui in Rubera, cioè: lire cinquecento diciotto e centesimi settanta cinque alla Signora Serafina Mistretta a primo Settembre mille novecento cinque e lire mille al Signor Noto Millefiori in due rate uguali di lire cinquecento ciascuna una a primo Settembre mille novecento

5.
7.
60
60
5
e l'altro a primo Settembre mille novecento, essendo essa Signora Mangiacavallo in mora legale per la scadenza di ogni termine senza bisogno d'interpellato, a cui espressamente rinuncia e si conviene che mancando costei anche ad un solo dei suddetti termini, pagamenti del cenuto prezzo di vendita nei termini sopra stabiliti, i Signori Noto Millefiori e Mistretta avranno diritto se lo vorranno non solo di far dichiarare risolte le presenti due vendite e se la mancanza al pagamento avvenisse per la rata scadibile a primo Settembre venturo di rifiutarsi d'equitare la reale tradizione delle suddette case in favore della compratrice, ma anche di trattenerne senz'obbligo di restituzione a titolo di penale oltre le lire cento già ricevute dalla Signora Mistretta, tutti gli altri pagamenti ad essi venditori fatti dalla Signora Mangiacavallo, la quale per se e suoi rinuncia al beneficio della divisibilità dell'obbligazione stabilita dall'art. 1204 del Codice Civile in favore dei di lei eredi, che dovranno sempre essere obbligati solidalmente e rispondere l'uno per l'altro dell'obbligazione assunta dalla loro autrice col presente atto.